

Gazzetta ufficiale C 476

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno

15 dicembre 2022

Sommario

I *Risoluzioni, raccomandazioni e pareri*

RACCOMANDAZIONI

Consiglio

2022/C 476/01	Raccomandazione del consiglio, dell'8 dicembre 2022, relativa all'accesso a un'assistenza a lungo termine di alta qualità e a prezzi accessibili	1
---------------	--	---

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2022/C 476/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.10619 — SNAM / ENI / JV) ⁽¹⁾	12
---------------	---	----

III *Atti preparatori*

CONSIGLIO

2022/C 476/03	Posizione (UE) N. 4/2022 del Consiglio in prima lettura, in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per fornire sostegno all'Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria +), Adottata dal Consiglio il 10 dicembre 2022	13
2022/C 476/04	Motivazione del Consiglio — Posizione (UE) n. 4/2022 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per fornire sostegno all'Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria +)	27

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2022/C 476/05	Tassi di cambio dell'euro — 14 dicembre 2022	29
---------------	--	----

Corte dei conti

2022/C 476/06	Relazione speciale 28/2022: — «Sostegno per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE)»	30
---------------	---	----

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità de vigilanza EFTA

2022/C 476/07	Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e sui tassi di riferimento/attualizzazione in vigore per gli Stati EFTA applicabili dal 1° settembre 2022 — <i>Pubblicata a norma delle disposizioni sui tassi di riferimento e di attualizzazione di cui alla parte VII della guida sugli aiuti di Stato dell'Autorità e all'articolo 10 della decisione dell'Autorità n. 195/04/COL del 14 luglio 2004</i>	31
2022/C 476/08	Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni	32
2022/C 476/09	Aiuti di Stato – Decisione che registra l'accettazione di misure opportune ai sensi del protocollo 3, parte I, articolo 1, paragrafo 1, e parte II, articolo 19, paragrafo 1, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte proposta nel contesto dell'adozione di nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio	33

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RACCOMANDAZIONI

CONSIGLIO

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 dicembre 2022

relativa all'accesso a un'assistenza a lungo termine di alta qualità e a prezzi accessibili

(2022/C 476/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292, in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettera k),

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Un'assistenza a lungo termine di alta qualità, accessibile e a prezzi sostenibili permette alle persone bisognose di assistenza di mantenere la propria autonomia il più a lungo possibile e di vivere in modo dignitoso. Concorre a tutelare i diritti umani, a promuovere il progresso sociale e la solidarietà intergenerazionale e a lottare contro l'esclusione sociale e la discriminazione e può contribuire a creare posti di lavoro.
- (2) Nel novembre 2017 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno proclamato il pilastro europeo dei diritti sociali ⁽¹⁾, che stabilisce 20 principi per sostenere il buon funzionamento e l'equità dei mercati del lavoro e dei sistemi di protezione sociale. Il principio 2 promuove la parità di genere favorendo la parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini in tutti i settori. Il principio 9 promuove il diritto all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per le persone con responsabilità di assistenza. Il principio 10 pone l'accento sul diritto dei lavoratori a un elevato livello di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. Il principio 17 riconosce il diritto delle persone con disabilità all'inclusione, in particolare ai servizi che consentano loro di partecipare al mercato del lavoro e alla società. Secondo il principio 18, dedicato all'assistenza a lungo termine, ogni persona ha diritto a servizi di assistenza a lungo termine di qualità e a prezzi accessibili, in particolare ai servizi di assistenza a domicilio e ai servizi locali.
- (3) I servizi di assistenza a lungo termine organizzati dalle autorità pubbliche a livello nazionale, regionale o locale sono considerati innanzitutto servizi sociali di interesse generale in quanto svolgono un'evidente funzione sociale. Favoriscono l'inclusione sociale e tutelano i diritti fondamentali di tutte le persone bisognose di assistenza, compresi gli anziani.
- (4) Secondo la relazione del 2021 della Commissione europea e del comitato per la protezione sociale, dal titolo «Assistenza a lungo termine: tendenze, sfide e opportunità in una società che invecchia» (*Long-term care report: trends, challenges and opportunities in an ageing society*) ⁽²⁾ («relazione del 2021 sull'assistenza a lungo termine»), la maggior parte dei prestatori di assistenza sono donne. Il divario nella distribuzione delle attività di assistenza in base al

⁽¹⁾ Proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali (GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10).

⁽²⁾ Commissione europea, direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione, e comitato per la protezione sociale, *Long-term care report: trends, challenges and opportunities in an ageing society* (Relazione sull'assistenza a lungo termine: tendenze, sfide e opportunità in una società che invecchia), Ufficio delle pubblicazioni, 2021.

genere è una delle cause principali della disuguaglianza di genere nel mercato del lavoro. Le donne percepiscono in media redditi più bassi, come pure pensioni più basse, e sono quindi potenzialmente meno in grado di permettersi l'assistenza, ma al tempo stesso vivono più a lungo degli uomini e sono quindi maggiormente bisognose di assistenza a lungo termine ed esposte a un più elevato rischio di povertà ed esclusione sociale durante l'intero arco della loro vita. Servizi di assistenza formale a lungo termine adeguati e a prezzi accessibili, insieme a politiche volte a migliorare le condizioni di lavoro nel settore e a conciliare l'occupazione retribuita e le responsabilità di assistenza, potrebbero quindi contribuire alla parità di genere.

- (5) La presente raccomandazione promuove l'applicazione degli articoli 21, 23, 24, 25, 26, 31, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ⁽³⁾, che riguardano la non discriminazione, la parità tra donne e uomini, i diritti del minore, i diritti degli anziani, l'inserimento delle persone con disabilità, condizioni di lavoro giuste ed eque, nonché i diritti relativi alla vita familiare e alla vita professionale, e alla sicurezza sociale e all'assistenza sociale.
- (6) La presente raccomandazione rispetta la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che riconosce il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere in modo indipendente nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone.
- (7) Nel piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali, adottato dalla Commissione il 4 marzo 2021, la Commissione ha annunciato un'iniziativa sull'assistenza a lungo termine con lo scopo di definire un quadro di riforme delle politiche volte a guidare lo sviluppo di un'assistenza a lungo termine sostenibile che garantisca un migliore accesso a servizi di qualità per le persone bisognose e ha invitato gli Stati membri a investire nel personale sanitario e assistenziale, migliorandone le condizioni di lavoro e l'accesso alla formazione.
- (8) La relazione del 2021 sull'assistenza a lungo termine sottolinea che la domanda di assistenza a lungo termine di alta qualità è destinata ad aumentare e che il potenziamento dell'erogazione di questo tipo di assistenza può contribuire alla parità di genere e all'equità sociale. Secondo tale relazione l'accesso, l'accessibilità economica e la qualità sono sfide cruciali del settore dell'assistenza a lungo termine; una forza lavoro adeguata è fondamentale per soddisfare la crescente domanda di servizi di alta qualità, mentre l'assistenza informale comporta spesso che alcuni costi siano trascurati.
- (9) Si prevede che l'invecchiamento della popolazione provocherà un aumento della domanda di assistenza a lungo termine in quanto il declino della capacità funzionale e il bisogno di assistenza a lungo termine sono associati all'avanzare dell'età. Secondo la relazione del 2021 sull'assistenza a lungo termine il numero di persone di età pari o superiore a 65 anni aumenterà del 41 % nei prossimi 30 anni, passando da 92,1 milioni nel 2020 a 130,2 milioni nel 2050, mentre il numero di persone di età pari o superiore a 80 anni aumenterà dell'88 %, passando da 26,6 milioni nel 2020 a 49,9 milioni nel 2050.
- (10) La pandemia di COVID-19 ha inciso negativamente sui sistemi di assistenza a lungo termine e ha esacerbato numerose fragilità strutturali già esistenti, in particolare la mancanza di servizi di qualità e la carenza di lavoratori, evidenziando la necessità urgente di rafforzare la resilienza dei sistemi di assistenza a lungo termine e di intensificare gli sforzi per migliorare l'autonomia personale e favorire una vita indipendente.
- (11) Secondo la relazione della Commissione europea e del comitato di politica economica, dal titolo «Relazione 2021 sull'invecchiamento demografico – Proiezioni economiche e di bilancio per gli Stati membri dell'UE (2019-2070)» [*The 2021 Ageing Report. Economic and Budgetary Projections for the EU Member States (2019-2070)*], sono presenti notevoli differenze tra gli Stati membri in termini di livelli di finanziamento pubblico a favore dell'assistenza a lungo termine, con alcuni paesi che investono meno dell'1 % del PIL e altri che spendono oltre il 3 % del PIL. Secondo tale relazione, nel 2019 la spesa pubblica nel settore dell'assistenza a lungo termine si è attestata all'1,7 % del PIL dell'Unione, che è meno del valore delle ore stimate di assistenza a lungo termine dei prestatori di assistenza informale, calcolato intorno al 2,5 % del PIL dell'Unione ⁽⁴⁾. Negli Stati membri con una spesa pubblica modesta nel settore dell'assistenza a lungo termine il ricorso ai servizi di assistenza formale a lungo termine è più limitato. La crescente domanda di assistenza a lungo termine aumenta la pressione sulla spesa pubblica e nel contempo impone un miglioramento dell'efficacia in termini di costi della prestazione di questo tipo di assistenza, ad esempio attraverso politiche di promozione della salute e di prevenzione, servizi maggiormente integrati e più mirati, la raccolta di dati ed elementi concreti, nonché l'utilizzo di nuove tecnologie e di tecnologie digitali. Politiche a favore del finanziamento sostenibile dell'assistenza a lungo termine sono importanti per la sostenibilità delle finanze pubbliche, in particolare nel contesto dell'invecchiamento della popolazione e della diminuzione della forza lavoro nell'Unione.
- (12) Non sarà sostenibile affidarsi in modo massiccio all'assistenza informale e le necessità di assistenza formale come pure la pressione sui bilanci pubblici sono destinate ad aumentare.

⁽³⁾ GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391.

⁽⁴⁾ Van der Ende, M. et al., 2021, Study on exploring the incidence and costs of informal long-term care in the EU.

- (13) La copertura della protezione sociale per l'assistenza a lungo termine è limitata e i costi rappresentano spesso un serio ostacolo all'accesso all'assistenza a lungo termine. Per molte famiglie i motivi finanziari sono quelli che più incidono sulla scelta di non fare, o di non fare maggiormente, ricorso a servizi professionali di assistenza domiciliare. Senza un'adeguata protezione sociale i costi complessivi stimati per l'assistenza a lungo termine rischiano spesso di essere superiori al reddito di una persona. A fronte di una varietà di regimi di protezione sociale tra gli Stati membri, in alcuni di essi il sostegno pubblico è disponibile soltanto per una piccola parte di coloro che necessitano di assistenza a lungo termine. La protezione sociale, anche laddove disponibile, è spesso insufficiente; si stima infatti che pur avendo ricevuto un sostegno, in media quasi la metà degli anziani bisognosi di assistenza a lungo termine si trova al di sotto della soglia di povertà dopo aver sostenuto i costi non rimborsati dell'assistenza domiciliare.
- (14) Molte persone non possono accedere all'assistenza a lungo termine di cui necessitano a causa, tra l'altro, della scarsa offerta complessiva di servizi e della gamma limitata di opzioni di assistenza a lungo termine e dei divari territoriali. In molti Stati membri la scelta di assistenza a lungo termine è limitata. Laddove è possibile, la scelta è soprattutto tra assistenza informale, fornita principalmente da donne, e assistenza residenziale. L'erogazione di assistenza a lungo termine domiciliare e sul territorio è ancora limitata. Inoltre le disparità territoriali nel settore dell'assistenza a lungo termine rendono difficile un accesso equo a questo tipo di assistenza, soprattutto nelle zone rurali e in quelle colpite dallo spopolamento. La scelta è ancora più limitata per le persone con disabilità a causa della mancanza di omogeneità nell'accesso ai servizi di assistenza. Pur riconoscendo la diversità dei regimi di assistenza a lungo termine tra gli Stati membri, solidi reti pubbliche di prestatori di servizi di assistenza a lungo termine, con risorse umane e finanziarie adeguate, possono contribuire a migliorare l'accesso ai servizi di assistenza a lungo termine.
- (15) Nel settore dell'assistenza a lungo termine la qualità dipende dall'efficace funzionamento di un meccanismo di garanzia della qualità che in molti Stati membri è assente o non è dotato di risorse sufficienti. La garanzia della qualità è spesso insufficiente nell'assistenza domiciliare e sul territorio. Sebbene la qualità dell'assistenza residenziale sia maggiormente regolamentata, gli standard di qualità sono spesso incentrati sugli esiti clinici e non tengono sufficientemente conto della qualità della vita di coloro che ricevono assistenza e della loro capacità di vivere una vita indipendente. Anche quando esistono standard di qualità, la loro applicazione non è sempre efficace, spesso a causa di un assetto amministrativo inadeguato e della carenza di risorse. La mancanza di standard di alta qualità da applicare scrupolosamente ai prestatori di assistenza sia del settore pubblico che di quello privato può condurre a situazioni di negligenza o abusi ai danni di coloro che ricevono assistenza e a condizioni di lavoro difficili per i prestatori di assistenza. Un quadro nazionale per la qualità dell'assistenza a lungo termine, adattato al contesto e agli assetti operativi nazionali, può contribuire ad affrontare tali sfide. Un tale quadro può tradursi in quadri di qualità specifici per vari livelli di prestazione e amministrazione dell'assistenza a lungo termine o per vari contesti di assistenza.
- (16) L'assistenza a lungo termine ha un valore sociale importante e un notevole potenziale di creazione di posti di lavoro; tuttavia, gli Stati membri faticano ad attrarre e a trattenere i prestatori di assistenza a causa tra l'altro di competenze inadeguate, condizioni di lavoro difficili e salari bassi. Esistono opportunità non sfruttate per affrontare la carenza di forza lavoro nel settore. Tali misure potrebbero essere destinate tra l'altro, in funzione delle esigenze e delle circostanze nazionali, ai lavoratori a tempo parziale che desiderano estendere il loro orario di lavoro, agli ex prestatori di assistenza disoccupati e non attivi, ai prestatori di assistenza formale a lungo termine che desiderano ritardare il pensionamento nonché agli studenti. Fatta salva la competenza degli Stati membri di regolamentare l'ammissione, ivi compresi i volumi di ammissione, di cittadini di paesi terzi a fini lavorativi, la valutazione di percorsi di migrazione legali ed etici per prestatori di assistenza a lungo termine potrebbe contribuire ad affrontare la carenza di forza lavoro.
- (17) Le competenze richieste nel settore dell'assistenza sono sempre più complesse. Le competenze sono una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamento che consentono a una persona di svolgere con successo un compito o un'attività in un determinato contesto. Oltre alle competenze e abilità tradizionali, i prestatori di assistenza spesso devono possedere competenze tecnologiche relative all'utilizzo di nuove tecnologie, competenze digitali e comunicative, spesso in una lingua straniera, nonché competenze atte a gestire bisogni complessi e per lavorare in equipe multidisciplinari. Senza politiche adeguate in materia di istruzione e formazione, anche sul luogo di lavoro, per molte persone i requisiti in termini di competenze possono costituire un ostacolo all'ingresso o all'ulteriore avanzamento nel settore.
- (18) Gli operatori professionali nel settore dell'assistenza sono spesso soggetti a mancanza di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, forme di lavoro atipico, orari di lavoro irregolari, lavoro a turni, lacune nei sistemi di protezione sociale, pressioni fisiche o mentali e salari bassi. La scarsa copertura dei prestatori di assistenza a lungo termine nei contratti collettivi e la limitata spesa pubblica per l'assistenza a lungo termine possono contribuire a rendere bassi i salari nel settore.

- (19) Alcuni gruppi di lavoratori, tra cui i prestatori di assistenza conviventi o i lavoratori domestici che prestano assistenza a lungo termine, vanno incontro a condizioni di lavoro particolarmente difficili, tra cui salari bassi, orari lavorativi svantaggiosi, lavoro non dichiarato, protezione sociale inadeguata, inosservanza delle norme essenziali di protezione del lavoro e forme di lavoro irregolari. La convenzione sulle lavoratrici e i lavoratori domestici del 2011 (n. 189) dell'Organizzazione internazionale del lavoro stabilisce diritti e principi fondamentali ed esorta le autorità competenti nazionali ad adottare una serie di misure volte ad assicurare che i lavoratori domestici godano di condizioni di lavoro dignitose.
- (20) L'assistenza informale svolge un ruolo essenziale nella prestazione di assistenza a lungo termine: infatti i prestatori di assistenza informale, per lo più donne, tradizionalmente si fanno carico della maggior parte delle attività di assistenza, spesso per la mancanza di un'assistenza formale a lungo termine accessibile e a prezzi sostenibili. D'altro canto molte persone preferiscono fornire o ricevere assistenza informale. Tuttavia, fornire assistenza informale può incidere negativamente sulla salute fisica e mentale e sul benessere dei prestatori di assistenza e rappresenta un serio ostacolo all'occupazione, soprattutto per le donne, con un effetto immediato sul loro reddito attuale e un'incidenza sul loro reddito in età avanzata a causa di una ridotta maturazione dei diritti pensionistici, che può essere ancora più importante per coloro che hanno ulteriori responsabilità di cura dei figli. Un buon equilibrio tra attività professionale e vita familiare e una migliore conciliazione tra attività professionale e compiti di assistenza sono pertanto necessari per tutti i prestatori di assistenza informale, sia uomini che donne. Inoltre, in alcuni casi, i prestatori di assistenza informale non hanno accesso a un'adeguata protezione sociale e non ricevono sufficiente sostegno diretto e/o indiretto, anche di ordine finanziario, per le attività di assistenza prestate. Misure a sostegno della validazione delle loro competenze possono aiutare gli interessati a passare ad attività di assistenza formale. I bambini e i giovani che vivono in famiglie con un malato cronico tendono ad avere maggiormente problemi di salute mentale e ripercussioni negative con effetti a lungo termine sul loro reddito e sulla loro inclusione nella società.
- (21) L'organizzazione dell'assistenza a lungo termine varia da uno Stato membro all'altro. L'assistenza a lungo termine è organizzata secondo un sistema spesso complesso di servizi che comprendono l'assistenza sanitaria e sociale e talvolta altre tipologie di sostegno, come assistenza abitativa e attività locali. Vi sono differenze anche per quanto riguarda la posizione professionale degli operatori professionali nel settore dell'assistenza e il ruolo svolto dalle amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, come anche dai settori pubblico, privato e cooperativo. Variano anche gli indicatori utilizzati per il monitoraggio dell'assistenza a lungo termine e i dati amministrativi spesso non sono disponibili o non sono comparabili a livello dell'Unione.
- (22) I portatori di interessi nel settore dell'assistenza a lungo termine comprendono le persone che necessitano di questo tipo di assistenza, i loro familiari e le organizzazioni che li rappresentano, le autorità competenti a livello nazionale, regionale e locale, le parti sociali, le organizzazioni della società civile, i prestatori di assistenza a lungo termine e gli organismi responsabili della promozione dell'inclusione sociale e dell'integrazione, nonché della tutela dei diritti fondamentali, tra cui gli organismi nazionali per la parità. Gli organismi dell'economia sociale, tra cui le cooperative, le società di mutuo soccorso, le associazioni e le fondazioni, nonché le imprese sociali sono partner importanti delle autorità pubbliche per la prestazione di assistenza a lungo termine.
- (23) Il processo del semestre europeo, sostenuto dal quadro di valutazione della situazione sociale, ha evidenziato le sfide presenti nel settore dell'assistenza a lungo termine e su tale base alcuni Stati membri hanno ricevuto raccomandazioni specifiche per paese in questo settore. Gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione, adottati con la decisione (UE) 2022/2296 del Consiglio ⁽⁵⁾, sottolineano l'importanza di garantire la disponibilità di un'assistenza a lungo termine a costi ragionevoli, accessibile e di qualità. Il metodo di coordinamento aperto per la protezione sociale e l'inclusione sociale mira a promuovere un'assistenza a lungo termine accessibile, sostenibile e di qualità elevata, sostenendo tale obiettivo mediante il monitoraggio, la sorveglianza multilaterale delle riforme, attività tematiche e l'apprendimento reciproco. Il comitato per la protezione sociale ha elaborato un quadro europeo per la qualità dei servizi sociali ⁽⁶⁾ che riguarda anche l'assistenza a lungo termine. Tuttavia ancora non esiste un quadro esaustivo dell'Unione che orienti le riforme nazionali nel settore dell'assistenza a lungo termine.
- (24) L'Unione mette a disposizione numerose opportunità di finanziamento a favore dell'assistenza a lungo termine, che rispondono a diverse priorità di investimento conformemente ai regolamenti specifici dei vari programmi di finanziamento, tra cui il Fondo europeo di sviluppo regionale (che si concentra in via prioritaria sui servizi non residenziali su base familiare e sul territorio), il Fondo sociale europeo Plus e la sua componente Occupazione e innovazione sociale, il Fondo per una transizione giusta, Orizzonte Europa, il programma «UE per la salute» (EU4Health), il programma Europa digitale, il sostegno tecnico per migliorare le capacità delle autorità nazionali di elaborare, sviluppare e attuare riforme mediante lo strumento di sostegno tecnico e il dispositivo per la ripresa e la resilienza per le riforme e gli investimenti ammissibili nel contesto della ripresa dalla pandemia di COVID-19.

⁽⁵⁾ Decisione (UE) 2022/2296 del Consiglio, del 21 novembre 2022, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (GU L 304 del 24.11.2022, pag. 67).

⁽⁶⁾ Quadro europeo volontario per la qualità dei servizi sociali, SPC/2010/10/8 final.

- (25) La presente raccomandazione si fonda sul diritto dell'Unione in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili quali la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, la direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾ e la direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾, per quanto riguarda l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare, la direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾, e per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante il lavoro, quali la direttiva 89/391/CEE del Consiglio ⁽¹¹⁾, la direttiva 89/656/CEE del Consiglio ⁽¹²⁾, direttiva 90/269/CEE del Consiglio ⁽¹³⁾, direttiva 98/24/CE del Consiglio ⁽¹⁴⁾,

direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁵⁾, direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁶⁾, direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁷⁾ e direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁸⁾ applicabile e pertinente all'assistenza a lungo termine.

- (26) Nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e tenendo conto della diversità e dei diversi assetti organizzativi dei sistemi di assistenza a lungo termine, compresi quelli decentrati, la presente raccomandazione lascia impregiudicate le competenze degli Stati membri di organizzare i loro sistemi di protezione sociale e non impedisce loro di mantenere o stabilire disposizioni in materia di protezione sociale che vadano oltre quelle raccomandate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La presente raccomandazione è volta a migliorare l'accesso a un'assistenza a lungo termine di alta qualità e a prezzi accessibili per tutti coloro che ne hanno bisogno.
2. La presente raccomandazione riguarda tutte le persone che necessitano di assistenza a lungo termine e tutti i prestatori di assistenza formale e informale. Si applica all'assistenza a lungo termine erogata in tutti i contesti di assistenza.

⁽⁷⁾ Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).

⁽⁸⁾ Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 del 11.7.2019, pag. 105).

⁽⁹⁾ Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (GU L 275 del 25.10.2022, pag. 33).

⁽¹⁰⁾ Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79).

⁽¹¹⁾ Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

⁽¹²⁾ Direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 393 del 30.12.1989, pag. 18).

⁽¹³⁾ Direttiva 90/269/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 9).

⁽¹⁴⁾ Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).

⁽¹⁵⁾ Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21).

⁽¹⁶⁾ Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9).

⁽¹⁷⁾ Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).

⁽¹⁸⁾ Direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (vetesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 1).

DEFINIZIONI

3. Ai fini della presente raccomandazione si applicano le definizioni seguenti:

- a) «assistenza a lungo termine»: serie di servizi e assistenza a persone che, a causa di fragilità mentale e/o fisica, di malattia e/o di disabilità per un periodo di tempo prolungato, dipendono dal sostegno altrui per svolgere le attività della vita quotidiana e/o necessitano di cure infermieristiche permanenti. Le attività della vita quotidiana per le quali è necessario ricevere sostegno possono essere le attività di cura personale che una persona deve svolgere quotidianamente, vale a dire attività della vita quotidiana come lavarsi, vestirsi, mangiare, mettersi a letto o alzarsi dal letto, sedersi o alzarsi da una sedia, spostarsi, andare in bagno e controllare le funzioni della vescica e dell'intestino, o possono riguardare la vita indipendente, vale a dire attività strumentali della vita quotidiana, come farsi da mangiare, gestire il denaro, fare la spesa o acquistare effetti personali, svolgere faccende domestiche più o meno pesanti, e telefonare;
- b) «assistenza formale a lungo termine»: assistenza a lungo termine erogata da operatori professionali nel settore dell'assistenza a lungo termine che può assumere la forma di assistenza domiciliare, sul territorio o residenziale;
- c) «assistenza domiciliare»: assistenza formale a lungo termine erogata presso l'abitazione privata del beneficiario da uno o più operatori professionali nel settore dell'assistenza a lungo termine;
- d) «assistenza sul territorio»: assistenza formale a lungo termine erogata e organizzata a livello locale, ad esempio, in forma di servizi diurni per adulti o di assistenza di sollievo;
- e) «assistenza residenziale»: assistenza formale a lungo termine erogata a persone che risiedono in un contesto di assistenza a lungo termine residenziale;
- f) «assistenza informale»: assistenza a lungo termine erogata da prestatori di assistenza informale, vale a dire da persone che appartengono all'ambiente sociale della persona bisognosa di assistenza, tra cui partner, figli, genitori o altre persone, che non sono assunte come operatori professionali nel settore dell'assistenza a lungo termine;
- g) «vita indipendente»: per tutti coloro che necessitano di assistenza a lungo termine, la possibilità di vivere nella società con la stessa libertà di scelta delle altre persone, avendo l'opportunità di scegliere il proprio luogo di residenza e di decidere dove e con chi vivere su una base di uguaglianza con gli altri, senza obbligo di vivere in una particolare sistemazione;
- h) «lavoratore domestico che presta assistenza a lungo termine»: qualsiasi persona assunta per svolgere lavoro domestico che fornisce assistenza a lungo termine nel contesto di un rapporto di lavoro;
- i) «prestatore di assistenza convivente»: lavoratore domestico che presta assistenza a lungo termine e vive con il beneficiario dell'assistenza.

ADEGUATEZZA, DISPONIBILITÀ E QUALITÀ

4. Si raccomanda agli Stati membri di assicurare l'adeguatezza della protezione sociale per l'assistenza a lungo termine, in particolare garantendo che tutti coloro che necessitano di questo tipo di assistenza abbiano accesso a un'assistenza a lungo termine che sia:
- a) tempestiva, affinché le persone bisognose di assistenza a lungo termine ricevano l'assistenza necessaria non appena ne hanno bisogno e per tutto il tempo necessario;
 - b) completa, in modo da rispondere a tutte le necessità di assistenza a lungo termine dovute al declino mentale e/o fisico della capacità funzionale, individuate attraverso una valutazione basata su criteri di ammissibilità chiari e oggettivi, e in coordinamento con altri servizi di sostegno e servizi sociali;
 - c) a prezzi accessibili, affinché le persone bisognose di assistenza a lungo termine mantengano standard di vita decorosi e siano tutelate dal rischio di povertà ed esclusione sociale dovuto alle loro necessità di assistenza a lungo termine, e affinché la loro dignità sia garantita.
5. Si raccomanda agli Stati membri di allineare costantemente l'offerta di servizi di assistenza a lungo termine alle necessità in tale ambito, proponendo allo stesso tempo una varietà equilibrata di opzioni di assistenza a lungo termine e contesti di assistenza per rispondere alle diverse necessità di assistenza a lungo termine, e sostenendo la libertà di scelta delle persone bisognose di assistenza e la loro partecipazione al processo decisionale, anche:
- a) sviluppando e/o migliorando l'assistenza domiciliare e sul territorio;
 - b) colmando i divari territoriali per quanto concerne la disponibilità e l'accesso all'assistenza a lungo termine, in particolare nelle zone rurali e in quelle colpite dallo spopolamento;
 - c) diffondendo tecnologie innovative e soluzioni digitali accessibili nella prestazione di servizi di assistenza, anche a sostegno dell'autonomia e della vita indipendente, e affrontando nel contempo le potenziali sfide della digitalizzazione;

- d) garantendo che i servizi e le strutture di assistenza a lungo termine siano accessibili alle persone con disabilità e esigenze specifiche, e rispettando il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere una vita indipendente nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone;
 - e) garantendo che i servizi di assistenza a lungo termine siano ben coordinati con i servizi di prevenzione, i servizi per l'invecchiamento attivo e in buona salute e i servizi sanitari e sostengano l'autonomia e la vita indipendente, ripristinando il più possibile la salute fisica o mentale o prevenendone il deterioramento.
6. Si raccomanda agli Stati membri di garantire che siano fissati criteri e standard di alta qualità per tutti i contesti di assistenza a lungo termine, adeguati alle caratteristiche di tali contesti, e di applicarli a tutti i prestatori di assistenza a lungo termine indipendentemente dal loro status giuridico. A tale scopo si invitano gli Stati membri a garantire un quadro nazionale per la qualità dell'assistenza a lungo termine conforme ai principi di qualità di cui all'allegato e che preveda un meccanismo di garanzia della qualità adeguato che:
- a) garantisca il rispetto dei criteri e degli standard di qualità in tutti i contesti e per tutti i prestatori di assistenza a lungo termine, in collaborazione con i prestatori e i beneficiari di assistenza a lungo termine;
 - b) incentivi e promuova la capacità dei prestatori di assistenza a lungo termine di andare oltre gli standard di qualità minimi e di migliorare costantemente la qualità;
 - c) destini risorse alla garanzia della qualità a livello nazionale, regionale e locale e incoraggi i prestatori di assistenza a lungo termine a disporre di dotazioni finanziarie per la gestione della qualità;
 - d) garantisca, ove opportuno, che i requisiti relativi alla qualità dell'assistenza a lungo termine siano integrati negli appalti pubblici;
 - e) promuova l'autonomia, la vita indipendente e l'inclusione nella società in tutti i contesti di assistenza a lungo termine;
 - f) garantisca la protezione da abusi, molestie, negligenza e ogni forma di violenza per tutte le persone bisognose di assistenza e tutti i prestatori di assistenza.

PRESTATORI DI ASSISTENZA

7. Si raccomanda agli Stati membri di sostenere un'occupazione di qualità e condizioni di lavoro eque nel settore dell'assistenza a lungo termine, in particolare:
- a) promuovendo il dialogo sociale e la contrattazione collettiva a livello nazionale per quanto riguarda l'assistenza a lungo termine, anche sostenendo la fissazione di retribuzioni interessanti, modalità di lavoro adeguate e la non discriminazione nel settore, nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali;
 - b) promuovendo i più elevati standard di salute e sicurezza sul lavoro, compresa la protezione da molestie, abusi e ogni forma di violenza, per tutti i prestatori di assistenza a lungo termine, fatto salvo il diritto dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e garantendone l'effettiva applicazione;
 - c) affrontando le difficoltà dei gruppi di lavoratori vulnerabili, come i lavoratori domestici che prestano assistenza a lungo termine, i prestatori di assistenza conviventi e i prestatori di assistenza stranieri, anche mediante una regolamentazione efficace e una professionalizzazione di questo tipo di attività di assistenza.
8. Si raccomanda agli Stati membri, in collaborazione, se del caso, con le parti sociali, i prestatori di assistenza a lungo termine e altri portatori di interessi, di migliorare la professionalizzazione dell'assistenza e di far fronte alle esigenze in termini di competenze e alla carenza di lavoratori nel settore dell'assistenza a lungo termine, in particolare mediante:
- a) l'elaborazione e il miglioramento dell'istruzione e della formazione iniziale e continua per dotare i prestatori di assistenza a lungo termine attuali e futuri delle abilità e delle competenze necessarie, tra cui quelle digitali;
 - b) lo sviluppo di percorsi professionali nel settore dell'assistenza a lungo termine, anche mediante il miglioramento del livello delle competenze, la riqualificazione, la validazione delle competenze, servizi di informazione e orientamento;
 - c) la creazione di percorsi che conducano a una posizione professionale regolare per i lavoratori non dichiarati che prestano assistenza a lungo termine;
 - d) l'individuazione di percorsi di migrazione legale per i prestatori di assistenza a lungo termine;

- e) il rafforzamento degli standard professionali, offrendo una posizione professionale e prospettive di carriera interessanti nonché un'adeguata protezione sociale ai prestatori di assistenza a lungo termine, anche a quelli con qualifiche scarse o senza alcuna qualifica;
 - f) l'attuazione di misure per affrontare gli stereotipi di genere e la segregazione di genere e per rendere la professione del prestatore di assistenza a lungo termine attraente sia per gli uomini che per le donne.
9. Si raccomanda agli Stati membri di stabilire procedure chiare per individuare i prestatori di assistenza informale e per sostenerli nelle loro attività di assistenza:
- a) agevolando la loro cooperazione con i prestatori di assistenza a lungo termine;
 - b) sostenendoli nell'accesso alla formazione, anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, alla consulenza, all'assistenza sanitaria, al sostegno psicologico e all'assistenza di sollievo di cui hanno bisogno, nonché sostenendoli nel conciliare il lavoro con le responsabilità di assistenza;
 - c) fornendo loro l'accesso alla protezione sociale e/o un adeguato sostegno finanziario, garantendo allo stesso tempo che tali misure di sostegno non dissuadano dal partecipare al mercato del lavoro.

GOVERNANCE, MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE

10. Si raccomanda agli Stati membri di garantire una solida governance della politica nel settore dell'assistenza a lungo termine, compreso un efficace meccanismo di coordinamento per progettare, realizzare e monitorare azioni strategiche e investimenti nel settore, in particolare mediante:
- a) la presenza di un coordinatore dell'assistenza a lungo termine o altro appropriato meccanismo di coordinamento, sulla base delle situazioni nazionali, a sostegno dell'attuazione della presente raccomandazione a livello nazionale;
 - b) la partecipazione dei portatori di interessi pertinenti, per esempio le parti sociali, le organizzazioni della società civile, gli attori dell'economia sociale, gli istituti di istruzione e formazione professionale, i beneficiari di assistenza e altri portatori di interessi a livello nazionale, regionale e locale alla preparazione, all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione delle politiche nel settore dell'assistenza a lungo termine, migliorando la coerenza di tali politiche con altri settori strategici pertinenti, tra cui le politiche in materia di assistenza sanitaria, occupazione, istruzione e formazione, protezione sociale e inclusione sociale più ampie, parità di genere, diritti delle persone con disabilità e i diritti dei minori;
 - c) la messa a punto di un quadro nazionale per la raccolta e la valutazione dei dati, basato su indicatori pertinenti, se del caso e ove possibile disaggregati per sesso ed età, e sulla raccolta di elementi concreti, anche per quanto riguarda le lacune nella prestazione di assistenza a lungo termine;
 - d) la costituzione di una raccolta di insegnamenti tratti dall'esperienza, pratiche di successo, nonché riscontri riguardo alle politiche e pratiche di assistenza a lungo termine, anche da parte dei beneficiari di assistenza, dei prestatori di assistenza e di altri portatori di interessi, al fine di contribuire alla definizione delle politiche;
 - e) lo sviluppo di un meccanismo per prevedere le necessità di assistenza a lungo termine a livello nazionale, regionale e locale, da integrare nella pianificazione della prestazione di assistenza a lungo termine;
 - f) il rafforzamento della pianificazione d'emergenza e della capacità di garantire la continuità della prestazione di assistenza a lungo termine in circostanze impreviste e in situazioni di emergenza;
 - g) misure di sensibilizzazione e per incoraggiare e agevolare il ricorso ai servizi di assistenza a lungo termine e al sostegno disponibili da parte delle persone bisognose di assistenza a lungo termine, delle loro famiglie, dei prestatori di assistenza a lungo termine e dei prestatori di assistenza informale, anche a livello regionale e locale;
 - h) la mobilitazione e l'utilizzo efficace in termini di costi di finanziamenti adeguati e sostenibili per l'assistenza a lungo termine, anche ricorrendo ai fondi e agli strumenti dell'Unione e perseguendo politiche che favoriscano il finanziamento sostenibile dei servizi di assistenza a lungo termine che siano coerenti con la sostenibilità generale delle finanze pubbliche.
11. Si raccomanda agli Stati membri di comunicare alla Commissione, entro 18 mesi dall'adozione della presente raccomandazione, l'insieme delle misure adottate o pianificate ai fini della sua attuazione, basandosi ove opportuno su strategie o piani nazionali esistenti e tenendo conto delle situazioni nazionali, regionali e locali. Se del caso, le successive relazioni sui progressi realizzati dovrebbero basarsi sui meccanismi di comunicazione e sui consessi pertinenti, compresi quelli nell'ambito del metodo di coordinamento aperto in campo sociale, del semestre europeo e di altri meccanismi pertinenti dell'Unione di programmazione e comunicazione, come i piani nazionali per la ripresa.

12. Il Consiglio accoglie con favore l'intenzione della Commissione di:

- a) mobilitare i finanziamenti e il sostegno tecnico dell'Unione per promuovere le riforme nazionali e l'innovazione sociale nel settore dell'assistenza a lungo termine;
- b) monitorare i progressi nell'attuazione della presente raccomandazione nel contesto del semestre europeo e del metodo di coordinamento aperto in campo sociale, facendo regolarmente il punto sui progressi compiuti con il comitato per la protezione sociale e, se pertinente, con il comitato per l'occupazione, sulla base delle misure di cui al punto 11, dei programmi nazionali di riforma o di altri documenti pertinenti, nonché delle relazioni sui progressi realizzati presentate dagli Stati membri e del quadro degli indicatori di cui alla lettera e), e riferire al Consiglio entro cinque anni dall'adozione della presente raccomandazione;
- c) collaborare con gli Stati membri, attraverso il comitato per la protezione sociale e il comitato per l'occupazione, e, se del caso, con i coordinatori per l'assistenza a lungo termine o i membri dei meccanismi di coordinamento di cui al punto 10, lettera a), nonché con i pertinenti portatori di interessi al fine di favorire l'apprendimento reciproco, condividere esperienze e dare seguito alle azioni intraprese in risposta alla presente raccomandazione come indicato al punto 11;
- d) collaborare con gli Stati membri per migliorare la disponibilità, la portata e la pertinenza di dati comparabili in materia di assistenza a lungo termine a livello dell'Unione, sulla base dei prossimi risultati conseguiti dalla task force della Commissione per le statistiche in materia di assistenza a lungo termine;
- e) lavorare con il comitato per la protezione sociale al fine di istituire un quadro di indicatori per monitorare l'attuazione della presente raccomandazione, sulla base delle attività congiunte sugli indicatori comuni in materia di assistenza a lungo termine e di altri quadri di monitoraggio in modo da evitare la duplicazione del lavoro e limitare l'onere amministrativo;
- f) elaborare, in collaborazione con il comitato per la protezione sociale, relazioni comuni sull'assistenza a lungo termine che analizzino le sfide comuni in questo settore e le misure adottate dagli Stati membri per affrontarle;
- g) intensificare le attività di sensibilizzazione e comunicazione a livello dell'Unione e tra gli Stati membri e i portatori di interessi pertinenti.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2022

Per il Consiglio
Il presidente
M. JUREČKA

ALLEGATO

PRINCIPI DI QUALITÀ PER L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE

Si invitano gli Stati membri a garantire un quadro nazionale per la qualità dell'assistenza a lungo termine di cui al punto 6, conformemente ai principi indicati di seguito. I principi si applicano a tutti i prestatori di assistenza a lungo termine, indipendentemente dal loro status giuridico, in tutti i contesti di assistenza. Sono espressione di valori condivisi e di una interpretazione comune della qualità dell'assistenza a lungo termine.

Rispetto

L'assistenza a lungo termine rispetta la dignità e gli altri diritti e libertà fondamentali delle persone bisognose di assistenza a lungo termine, delle loro famiglie e dei prestatori di assistenza, tra cui il diritto di tutte le persone, in particolare quelle con disabilità, a vivere una vita indipendente nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone. L'assistenza a lungo termine è prestata senza discriminazioni fondate sul genere, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Le persone che beneficiano di assistenza sono protette da abusi, molestie, negligenza e ogni forma di violenza.

Prevenzione

L'assistenza a lungo termine ha l'obiettivo di ripristinare per quanto possibile la salute fisica e/o mentale delle persone bisognose di assistenza a lungo termine, o di prevenirne il deterioramento, e di rafforzare la loro capacità di vivere una vita indipendente, alleviando altresì la loro esperienza di solitudine o di isolamento sociale.

Centralità della persona

I servizi di assistenza a lungo termine sono erogati senza alcuna discriminazione e rispondono alle necessità specifiche e mutevoli di ogni individuo che necessita di assistenza a lungo termine. Essi sono improntati al pieno rispetto dell'integrità delle persone bisognose di assistenza, tenendo conto del loro genere e della loro diversità fisica, intellettuale, culturale, etnica, religiosa, linguistica e sociale e, ove opportuno, di quella delle loro famiglie o della loro cerchia sociale più stretta. La persona bisognosa di assistenza a lungo termine è al centro dell'attenzione e sta alla base della programmazione dei servizi, della gestione dell'assistenza, dello sviluppo professionale dei lavoratori e del monitoraggio della qualità.

Completezza e continuità

L'assistenza a lungo termine è progettata ed erogata in modo integrato con tutti gli altri servizi pertinenti, tra cui l'assistenza sanitaria e la tele salute, nonché con un coordinamento efficace tra i livelli nazionale, regionale e locale, anche mediante il coinvolgimento dei portatori di interessi nella comunità. L'assistenza a lungo termine è organizzata in modo che le persone che necessitano di questo tipo di assistenza possano contare su una serie ininterrotta di servizi nel momento in cui ne hanno bisogno e per tutto il tempo necessario, sostenendo al contempo la loro inclusione nella società e il mantenimento dei legami con familiari e amici. I passaggi tra i diversi servizi di assistenza a lungo termine sono agevoli e mirano a evitare interruzioni del servizio o qualsiasi altra conseguenza negativa sull'assistenza ricevuta.

Attenzione ai risultati

L'assistenza a lungo termine è incentrata in primo luogo sui benefici per coloro che ricevono assistenza, in termini di qualità della vita e capacità di vivere una vita indipendente, tenendo conto, ove opportuno, dei benefici per le loro famiglie, i prestatori di assistenza informale e la comunità.

Trasparenza

Le informazioni e la consulenza circa le opzioni e i prestatori di assistenza a lungo termine disponibili, gli standard di qualità e i meccanismi di garanzia della qualità sono fornite in modo completo, accessibile e comprensibile alle persone bisognose di assistenza a lungo termine, alle loro famiglie o ai loro prestatori di assistenza, consentendo loro in tal modo di scegliere l'opzione di assistenza più adatta.

Forza lavoro

L'assistenza a lungo termine è erogata da lavoratori qualificati e competenti che percepiscono salari dignitosi e godono di condizioni di lavoro eque. Sono fissate e rispettate percentuali appropriate di lavoratori sulla base del numero e delle necessità delle persone che ricevono assistenza a lungo termine e dei diversi contesti di assistenza. I diritti, la riservatezza, l'etica professionale e l'autonomia professionale dei lavoratori sono rispettati. I prestatori di assistenza sono protetti da abusi, molestie e ogni forma di violenza.

Possibilità di apprendimento continuo sono disponibili per tutti i prestatori di assistenza a lungo termine.

Strutture

Ogni forma di prestazione di assistenza a lungo termine rispetta gli obblighi in materia di salute e sicurezza, accessibilità, ambiente e risparmio energetico.

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.10619 — SNAM / ENI / JV)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2022/C 476/02)

Il 13 ottobre 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32022M10619. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

III

(Atti preparatori)

CONSIGLIO

POSIZIONE (UE) N. 4/2022 DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per fornire sostegno all'Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria +)

Adottata dal Consiglio il 10 dicembre 2022

(2022/C 476/03)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° settembre 2017 è entrato in vigore un accordo di associazione tra l'Unione e l'Ucraina ⁽²⁾, comprendente una zona di libero scambio globale e approfondita.
- (2) Nel 2014 l'Ucraina ha intrapreso un ambizioso programma di riforma volto a stabilizzare l'economia e a migliorare le condizioni di vita dei suoi cittadini. Tra le priorità massime del programma figurano la lotta contro la corruzione e le riforme costituzionali, elettorali e giudiziarie. L'attuazione di tali riforme è stata sostenuta da programmi consecutivi di assistenza macrofinanziaria, nell'ambito dei quali l'Ucraina ha ricevuto dall'Unione assistenza sotto forma di prestiti per un totale di 6,6 miliardi di EUR.
- (3) L'assistenza macrofinanziaria di emergenza, messa a disposizione nel contesto delle crescenti minacce appena prima dell'invasione russa ai sensi della decisione (UE) 2022/313 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ ha comportato l'erogazione di 1,2 miliardi di EUR in prestiti all'Ucraina, versati in due rate, di 600 milioni di EUR ciascuna, nel marzo e nel maggio 2022.

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 24 novembre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 10 dicembre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2022/313 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2022, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria all'Ucraina (GU L 55 del 28.2.2022, pag. 4).

- (4) L'assistenza macrofinanziaria eccezionale dell'Unione fino a 1 miliardo di EUR, messa a disposizione ai sensi della decisione (UE) 2022/1201 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, ha fornito un sostegno rapido e urgente al bilancio ucraino ed è stata integralmente erogata in due rate il 1° e il 2 agosto 2022. Tale assistenza ha costituito la prima fase della prevista assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina fino a 9 miliardi di EUR, annunciata dalla Commissione nella comunicazione intitolata «Ucraina: assistenza e ricostruzione» del 18 maggio 2022 e approvata dal Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2022.
- (5) La decisione (UE) 2022/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ ha costituito un'ulteriore fase di attuazione della prevista assistenza macrofinanziaria eccezionale dell'Unione stabilendo la base per la concessione all'Ucraina di un ulteriore importo fino a 5 miliardi di EUR sotto forma di prestiti a condizioni molto agevolate, di cui 2 miliardi di EUR sono stati erogati il 18 ottobre, mentre i restanti 3 miliardi di EUR devono essere erogati entro la fine del 2022.
- (6) La guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia contro l'Ucraina, in corso dal 24 febbraio 2022, ha causato all'Ucraina la perdita dell'accesso ai mercati finanziari e un calo considerevole delle entrate pubbliche, mentre la spesa pubblica per far fronte alla situazione umanitaria e mantenere la continuità dei servizi statali è notevolmente aumentata. In tale situazione molto incerta e volatile le stime più affidabili del fabbisogno di finanziamenti dell'Ucraina, realizzate dal Fondo monetario internazionale (FMI) nell'estate del 2022, indicavano un deficit straordinario di finanziamento di circa 39 miliardi di USD nel 2022, di cui circa la metà avrebbe potuto essere soddisfatta grazie all'assistenza internazionale. L'erogazione rapida dell'assistenza macrofinanziaria all'Ucraina da parte dell'Unione a norma della decisione (UE) 2022/1628 era considerata, alla luce delle circostanze straordinarie, una risposta a breve termine adeguata ai notevoli rischi per la stabilità macrofinanziaria dell'Ucraina. L'ulteriore importo fino a 5 miliardi di EUR di assistenza macrofinanziaria eccezionale a norma di tale decisione era destinato a favorire la stabilizzazione macrofinanziaria dell'Ucraina, a rafforzare la resilienza immediata del paese e a sostenerne la capacità di ripresa, contribuendo in tal modo alla sostenibilità del debito pubblico dell'Ucraina e in ultima analisi alla capacità del paese di ottemperare ai suoi obblighi finanziari.
- (7) Dall'inizio della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, l'Unione, i suoi Stati membri e le istituzioni finanziarie europee hanno mobilitato 19,7 miliardi di EUR per la resilienza economica, sociale e finanziaria dell'Ucraina. Tale importo comprende il sostegno a titolo del bilancio dell'Unione per un importo di 12,4 miliardi di EUR, compresi l'assistenza macrofinanziaria eccezionale e il sostegno della Banca europea per gli investimenti e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, totalmente o parzialmente garantiti dal bilancio dell'Unione, nonché l'ulteriore sostegno finanziario da parte degli Stati membri per un importo di 7,3 miliardi di EUR.
- (8) Il Consiglio ha inoltre deciso misure di assistenza a sostegno delle forze armate ucraine a titolo dello strumento europeo per la pace, per un importo di 3,1 miliardi di EUR a norma della decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio ⁽⁶⁾, e una missione di assistenza militare a sostegno dell'Ucraina nel cui ambito sono previsti 0,1 miliardi di EUR per i costi comuni a norma della decisione (PESC) 2022/1968 del Consiglio ⁽⁷⁾. L'Unione e i suoi Stati membri hanno altresì dato, attraverso il meccanismo di protezione civile dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾, una risposta senza precedenti in termini di aiuti in natura, organizzando la maggiore operazione di emergenza dalla creazione di tale meccanismo e inviando milioni di articoli di emergenza in Ucraina e nella regione.

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2022/1201 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2022, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina (GU L 186 del 13.7.2022, pag. 1).

⁽⁵⁾ Decisione (UE) 2022/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 settembre 2022, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina, al rafforzamento del fondo comune di copertura mediante garanzie degli Stati membri e una dotazione specifica per alcune passività finanziarie relative all'Ucraina garantite a norma della decisione n. 466/2014/UE, e che modifica la decisione (UE) 2022/1201 (GU L 245 del 22.9.2022, pag. 1).

⁽⁶⁾ Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).

⁽⁷⁾ Decisione (PESC) 2022/1968 del Consiglio, del 17 ottobre 2022, relativa a una missione di assistenza militare dell'Unione europea a sostegno dell'Ucraina (EUMAM Ucraina) (GU L 270 del 18.10.2022, pag. 85).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1).

- (9) Il Consiglio europeo del 23 giugno 2022 ha deciso di concedere all'Ucraina lo status di paese candidato. Continuare a fornire un forte sostegno all'Ucraina è una priorità fondamentale per l'Unione. Dal momento che i danni arrecati dalla guerra di aggressione della Russia all'economia, ai cittadini e alle imprese ucraini sono enormi, un continuo e forte sostegno all'Ucraina richiede l'approccio collettivo organizzato definito nello strumento per fornire il sostegno dell'Unione all'Ucraina (assistenza macrofinanziaria +) istituito dal presente regolamento («strumento»).
- (10) La guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina rappresenta una minaccia geopolitica strategica per l'Unione nel suo insieme e impone agli Stati membri di rimanere forti e uniti. È pertanto essenziale che il sostegno dell'Unione sia mobilitato rapidamente e possa applicarsi in modo flessibile e graduale all'assistenza immediata e alla riabilitazione a breve termine in vista della futura ricostruzione.
- (11) L'obiettivo generale dello strumento è quello di contribuire a colmare il deficit di finanziamento dell'Ucraina nel 2023, in particolare fornendo assistenza finanziaria a breve termine al bilancio dello Stato ucraino a condizioni molto agevolate in modo prevedibile, continuativo, ordinato e tempestivo, anche finanziando, se del caso, la riabilitazione e il sostegno iniziale alla ricostruzione postbellica, al fine di sostenere l'Ucraina nel suo percorso verso l'integrazione europea.
- (12) Per conseguire l'obiettivo generale dello strumento, l'assistenza dovrebbe essere erogata per sostenere la stabilità macrofinanziaria in Ucraina e l'allentamento dei vincoli finanziari esterni del paese. La Commissione dovrebbe attuare il sostegno a titolo dello strumento coerentemente con i principi fondamentali e gli obiettivi delle misure adottate nei vari settori dell'azione esterna e con le altre politiche pertinenti dell'Unione.
- (13) Tra i principali settori oggetto di sostegno a titolo dello strumento dovrebbero figurare anche la fornitura di sostegno alla riabilitazione, alla riparazione e alla manutenzione delle funzioni e delle infrastrutture essenziali nonché l'assistenza alle persone bisognose e alle zone più colpite in termini di sostegno materiale e sociale, alloggi temporanei, edilizia residenziale e infrastrutturale.
- (14) Lo strumento dovrebbe inoltre sostenere il rafforzamento della capacità delle autorità ucraine di prepararsi alla futura ricostruzione postbellica e alla fase preparatoria iniziale del processo di preadesione, se del caso, compreso il rafforzamento delle istituzioni ucraine, la riforma e il rafforzamento dell'efficacia della pubblica amministrazione nonché la trasparenza, le riforme strutturali e la buona governance a tutti i livelli.
- (15) Lo strumento sosterrà la politica esterna dell'Unione nei confronti dell'Ucraina. I servizi della Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna dovrebbero lavorare a stretto contatto durante l'intera operazione di sostegno al fine di coordinare la politica esterna dell'Unione e garantirne la coerenza. Il sostegno all'Ucraina a titolo dello strumento continuerà a contribuire significativamente a soddisfare la copertura del fabbisogno di finanziamenti dell'Ucraina stimato dall'FMI, dalla Banca mondiale e da altre istituzioni finanziarie internazionali, tenendo conto della capacità dell'Ucraina di autofinanziarsi con risorse proprie. La determinazione dell'importo del sostegno tiene conto anche dei previsti contributi finanziari di donatori bilaterali e multilaterali e della precedente mobilitazione degli altri strumenti finanziari esterni dell'Unione in Ucraina e del valore aggiunto dell'intervento complessivo dell'Unione.
- (16) La situazione dell'Ucraina richiede un approccio graduale in base al quale uno strumento incentrato sulla stabilità macrofinanziaria nonché sull'assistenza immediata e sulla riabilitazione dovrebbe essere accompagnato da un sostegno continuativo nell'ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, istituito dal regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾, e dalle operazioni di aiuti umanitari, a norma del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio ⁽¹⁰⁾.

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

- (17) Il presente regolamento dovrebbe stabilire le risorse disponibili per lo strumento per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 con erogazione possibile fino al 31 marzo 2024. Dovrebbe essere messo a disposizione un importo massimo di 18 miliardi di EUR sotto forma di prestiti. Inoltre per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027 il presente regolamento dovrebbe prevedere un contributo in conto interessi. Per garantire la copertura del costo degli interessi per tutta la durata dei prestiti, i contributi degli Stati membri oltre il 2027 dovrebbero essere rinnovati e proseguire sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne, a meno che non siano coperti con altri mezzi nei futuri quadri finanziari pluriennali. Potrebbe pertanto essere possibile prorogare i contributi degli Stati membri oltre il 2027.
- (18) Il presente regolamento dovrebbe prevedere la possibilità per gli Stati membri di mettere a disposizione risorse aggiuntive, quali entrate con destinazione specifica esterne, da attuare nell'ambito del protocollo d'intesa dello strumento. Dovrebbe essere prevista anche per i paesi terzi e i terzi interessati la possibilità di fornire contributi aggiuntivi quali entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ («regolamento finanziario»). Al fine di promuovere sinergie e complementarità, è opportuno consentire che tali contributi aggiuntivi degli Stati membri, di paesi terzi e di terzi interessati possano essere messi a disposizione anche dei programmi istituiti a norma dei regolamenti (UE) 2021/947 e (CE) n. 1257/96 per finanziare misure che contribuiscono agli obiettivi dello strumento.
- (19) I contributi volontari degli Stati membri dovrebbero essere irrevocabili, incondizionati e su richiesta. A tal fine gli Stati membri dovrebbero stipulare con la Commissione un accordo di contributo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento finanziario. Tale accordo di contributo dovrebbe contemplare la partecipazione al contributo in conto interessi e, qualora gli Stati membri lo desiderino, anche gli importi aggiuntivi.
- (20) La messa a disposizione del sostegno a titolo dello strumento dovrebbe essere subordinata al prerequisito che l'Ucraina continui a rispettare meccanismi democratici effettivi e le proprie istituzioni, compreso un sistema parlamentare multipartitico, e lo Stato di diritto, e a garantire il rispetto dei diritti umani.
- (21) Il sostegno a titolo dello strumento dovrebbe essere collegato a condizioni inerenti alle politiche, da definire in un protocollo d'intesa. Tali condizioni dovrebbero includere impegni volti a rafforzare i risultati economici e la resilienza del paese, il suo contesto imprenditoriale, facilitare la ricostruzione critica e affrontare le sfide nel settore energetico.
- (22) Le condizioni inerenti alle politiche dovrebbero essere integrate da rigorosi obblighi di rendicontazione volti a garantire che i fondi siano utilizzati in modo efficiente, trasparente e responsabile.
- (23) In considerazione della situazione in Ucraina è opportuno prevedere un riesame intermedio del protocollo d'intesa.
- (24) Il versamento del sostegno a titolo dello strumento dovrebbe essere subordinato al rispetto dei prerequisiti, all'attuazione soddisfacente e ai progressi soddisfacenti verso l'attuazione delle condizioni inerenti alle politiche.
- (25) È opportuno prevedere la possibilità di rivalutare il fabbisogno di finanziamenti dell'Ucraina e di ridurre, sospendere o annullare il sostegno qualora, nel corso del periodo di erogazione del sostegno a titolo dello strumento, tale fabbisogno diminuisca radicalmente rispetto alle previsioni iniziali. È inoltre opportuno prevedere la possibilità di sospendere o annullare gli esborsi qualora non siano soddisfatti requisiti per l'erogazione del sostegno a titolo dello strumento.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

- (26) Nel contesto delle urgenti necessità di finanziamento dell'Ucraina è opportuno organizzare l'assistenza finanziaria nel quadro della strategia di finanziamento diversificata di cui all'articolo 220 *bis* del regolamento finanziario e ivi istituita come metodo di finanziamento unico, che dovrebbe migliorare la liquidità delle obbligazioni dell'Unione, come pure l'attrattiva e l'efficacia in termini di costi dell'emissione di titoli dell'Unione.
- (27) Data la difficile situazione dell'Ucraina causata dalla guerra di aggressione della Russia e per sostenere l'Ucraina nel suo percorso di stabilità a lungo termine, è opportuno fornire all'Ucraina prestiti a condizioni molto agevolate con una durata massima di 35 anni e iniziare il rimborso del capitale non prima del 2033. È inoltre opportuno derogare dall'articolo 220, paragrafo 5, lettera e), del regolamento finanziario e consentire all'Unione la possibilità di coprire gli interessi passivi e di rinunciare ad addebitare le spese amministrative che sarebbero altrimenti a carico dell'Ucraina. Il contributo in conto interessi dovrebbe essere concesso in quanto strumento ritenuto appropriato per garantire l'efficacia del sostegno a titolo dello strumento ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Esso dovrebbe essere finanziato da contributi volontari aggiuntivi degli Stati membri e diventare disponibile gradualmente secondo l'entrata in vigore degli accordi con gli Stati membri.
- (28) L'Ucraina dovrebbe poter chiedere il contributo in conto interessi e la cancellazione delle spese amministrative ogni anno.
- (29) In deroga all'articolo 31, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) 2021/947, la responsabilità finanziaria derivante dai prestiti a norma del presente regolamento non dovrebbe essere sostenuta dalla garanzia per le azioni esterne. Il sostegno a titolo dello strumento dovrebbe costituire assistenza finanziaria ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 1, del regolamento finanziario. In considerazione dei rischi finanziari e della copertura di bilancio, per l'assistenza finanziaria sotto forma di prestiti a titolo dello strumento non dovrebbe essere costituita alcuna dotazione e, in deroga all'articolo 211, paragrafo 1, del regolamento finanziario, non dovrebbe essere fissato alcun tasso di copertura in percentuale dell'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.
- (30) Attualmente il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio ⁽¹²⁾ non consente di coprire la responsabilità finanziaria derivante dai prestiti a titolo dello strumento. In attesa di una sua eventuale modifica, che consentirebbe, a titolo di garanzia, di mobilitare risorse di bilancio al di sopra dei massimali del quadro finanziario pluriennale (QFP) e fino ai limiti dei massimali di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio ⁽¹³⁾, è opportuno cercare una soluzione alternativa che fornisca risorse aggiuntive.
- (31) I contributi volontari degli Stati membri sotto forma di garanzie sono stati individuati come uno strumento adeguato per fornire una protezione che consenta le operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti a norma del presente regolamento. Le garanzie degli Stati membri dovrebbero costituire una salvaguardia adeguata per assicurare la capacità dell'Unione di rimborsare i prestiti assunti a sostegno dell'erogazione di prestiti nell'ambito dello strumento.
- (32) Le garanzie fornite dagli Stati membri dovrebbero coprire il sostegno nell'ambito dello strumento sotto forma di prestiti fino a 18 000 000 000 EUR. È importante che gli Stati membri completino le procedure nazionali applicabili per fornire le garanzie con la massima priorità. Considerata l'urgenza della situazione, il tempo necessario per il completamento di tali procedure non dovrebbe ritardare l'erogazione del sostegno finanziario necessario all'Ucraina sotto forma di prestiti a norma del presente regolamento. Nel contempo, il sostegno finanziario nell'ambito dello strumento sotto forma di prestiti dovrebbe essere reso disponibile progressivamente, secondo l'entrata in vigore delle garanzie fornite dagli Stati membri. Alla luce del principio della sana gestione finanziaria e della prudenza, la Commissione dovrebbe organizzare i prestiti tenendo in debita considerazione la sua affidabilità creditizia. Tuttavia, il sostegno dovrebbe essere messo a disposizione per l'intero importo massimo di 18 000 000 000 EUR a decorrere dalla data di applicazione di una modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093, o del suo successore, che preveda una garanzia per i prestiti erogati nell'ambito dello strumento a titolo del bilancio dell'Unione al di sopra dei massimali del QFP e fino ai limiti dei massimali di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053.

⁽¹²⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

⁽¹³⁾ Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).

- (33) Le garanzie degli Stati membri dovrebbero essere irrevocabili, incondizionate e su richiesta. Tali garanzie dovrebbero assicurare la capacità dell'Unione di rimborsare i prestiti contratti sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie. Le garanzie dovrebbero cessare di essere richiamabili a decorrere dalla data di applicazione di una modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093, o del suo successore, che preveda una garanzia per i prestiti erogati nell'ambito dello strumento a titolo del bilancio dell'Unione al di sopra dei massimali del QFP e fino ai limiti dei massimali di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053. Le garanzie dovrebbero essere attivate nel caso in cui l'Unione non riceva dall'Ucraina un pagamento tempestivo in relazione ai prestiti nell'ambito dello strumento, in particolare in caso di modifiche del calendario di pagamento per qualsiasi motivo nonché in caso di mancati pagamenti previsti e imprevisi.
- (34) Gli importi recuperati nell'ambito degli accordi di prestito in relazione ai prestiti a titolo dello strumento dovrebbero essere rimborsati agli Stati membri che hanno onorato le attivazioni della garanzia, in deroga all'articolo 211, paragrafo 4, lettera c), del regolamento finanziario.
- (35) Prima di attivare le garanzie fornite dagli Stati membri, la Commissione, a sua esclusiva discrezione e sotto la sua esclusiva responsabilità in quanto istituzione dell'Unione incaricata dell'esecuzione del bilancio generale dell'Unione in conformità dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dovrebbe esaminare tutte le misure disponibili nell'ambito della strategia di finanziamento diversificata di cui all'articolo 220 bis del regolamento finanziario, in conformità dei limiti stabiliti nel presente regolamento. Nel contesto della pertinente attivazione delle garanzie, la Commissione dovrebbe informare gli Stati membri in merito all'esame, se del caso.
- (36) La quota relativa dei contributi di ciascuno Stato membro (criterio di contribuzione) all'importo globale garantito dovrebbe corrispondere alle quote relative degli Stati membri sul reddito nazionale lordo (RNL) totale dell'Unione. Le attivazioni delle garanzie dovrebbero essere effettuate proporzionalmente, applicando il criterio di contribuzione. Fino all'entrata in vigore di tutti gli accordi di garanzia tra la Commissione e gli Stati membri, il criterio di contribuzione dovrebbe essere adeguato proporzionalmente su base temporanea.
- (37) È opportuno che la Commissione e l'Ucraina sottoscrivano un accordo di prestito per il sostegno sotto forma di prestito nel quadro delle condizioni stabilite nel protocollo d'intesa. Per assicurare la tutela efficace degli interessi finanziari dell'Unione connessi al sostegno a titolo dello strumento, l'Ucraina dovrebbe adottare le opportune misure in materia di prevenzione e lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa a tale sostegno. Inoltre è opportuno prevedere nell'accordo di prestito e nell'accordo di finanziamento le modalità di controllo da parte della Commissione, di audit da parte della Corte dei conti e di esercizio delle competenze della Procura europea, a norma degli articoli 129 e 220 del regolamento finanziario.
- (38) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire contribuire a colmare il deficit di finanziamento dell'Ucraina nel 2023, in particolare fornendo assistenza finanziaria a breve termine al bilancio dello Stato ucraino a condizioni molto agevolate in modo prevedibile, continuativo, ordinato e tempestivo, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (39) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾.

⁽¹⁴⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (40) Considerata l'urgenza derivante dalle circostanze eccezionali causate dalla guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia, si ritiene opportuno invocare l'eccezione al periodo di otto settimane prevista all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
- (41) Alla luce della situazione in Ucraina, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

SOSTEGNO DELL'UNIONE ALL'UCRAINA

SEZIONE 1

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce uno strumento inteso a fornire all'Ucraina il sostegno dell'Unione (assistenza macrofinanziaria +) («strumento») sotto forma di prestiti, sostegno a fondo perduto e un contributo in conto interessi.
2. Esso stabilisce gli obiettivi dello strumento, il suo finanziamento, le forme di finanziamento dell'Unione erogabili nel suo ambito e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Obiettivi dello strumento

1. L'obiettivo generale dello strumento è fornire assistenza finanziaria all'Ucraina nel breve termine in modo prevedibile, continuativo, ordinato e tempestivo, finanziare, se del caso, la riabilitazione e il sostegno iniziale alla ricostruzione postbellica, al fine di sostenere l'Ucraina nel suo percorso verso l'integrazione europea.
2. Per conseguire l'obiettivo generale, i principali obiettivi specifici consistono in particolare nel sostenere:
 - a) la stabilità macrofinanziaria e l'allentamento dei vincoli finanziari esterni e interni dell'Ucraina;
 - b) un programma di riforme opportunamente orientato alla fase preparatoria iniziale del processo di preadesione, che comprenda il rafforzamento delle istituzioni ucraine, la riforma e il rafforzamento dell'efficacia della pubblica amministrazione nonché la trasparenza, le riforme strutturali e la buona governance a tutti i livelli;
 - c) il ripristino delle funzioni e delle infrastrutture essenziali e l'assistenza alle persone bisognose.

*Articolo 3***Settori oggetto di sostegno**

Per conseguire i suoi obiettivi lo strumento sovvenziona in particolare:

- a) il fabbisogno di finanziamenti dell'Ucraina, al fine di mantenere la stabilità macrofinanziaria del paese;
- b) il ripristino, ad esempio di infrastrutture essenziali quali infrastrutture energetiche, sistemi idrici, reti di trasporto, strade o ponti interni, o di settori economici e infrastrutture sociali strategici, come le strutture sanitarie, le scuole e gli alloggi per le persone evacuate, compresi gli alloggi temporanei e sociali;
- c) le riforme settoriali e istituzionali, comprese le riforme anticorruzione e giudiziaria, il rispetto dello Stato di diritto, la buona governance e la modernizzazione delle istituzioni nazionali e locali;
- d) la preparazione della ricostruzione dell'Ucraina;
- e) il sostegno all'allineamento del quadro normativo dell'Ucraina a quello dell'Unione e all'integrazione dell'Ucraina nel mercato unico, nonché al rafforzamento dello sviluppo economico e al miglioramento della competitività;
- f) il rafforzamento della capacità amministrativa dell'Ucraina mediante mezzi adeguati, compreso il ricorso all'assistenza tecnica.

*Articolo 4***Sostegno disponibile a titolo dello strumento**

1. Il sostegno sotto forma di prestiti nell'ambito dello strumento è disponibile, fatto salvo l'articolo 5, per un importo massimo di 18 000 000 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 con erogazione possibile fino al 31 marzo 2024.

Il sostegno è messo a disposizione progressivamente, secondo l'entrata in vigore delle garanzie degli Stati membri in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, senza mai superare gli importi coperti da tali accordi di garanzia.

Tuttavia, a decorrere dalla data di applicazione di una modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093, o del suo successore, che preveda una garanzia per i prestiti di cui al primo comma del presente paragrafo a titolo del bilancio dell'Unione oltre ai massimali del QFP e fino ai limiti dei massimali di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053, il secondo comma del presente paragrafo cessa di applicarsi e il sostegno di cui al primo comma del presente paragrafo è messo interamente a disposizione.

2. Alle condizioni stabilite all'articolo 7, paragrafo 1, è altresì disponibile un sostegno aggiuntivo a titolo dello strumento per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027 per coprire le spese di cui all'articolo 17. Tale sostegno aggiuntivo può essere disponibile oltre il 31 dicembre 2027, alle condizioni stabilite all'articolo 7, paragrafo 1.

3. Gli importi aggiuntivi disponibili a norma dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4, del presente regolamento possono essere erogati come sostegno a fondo perduto se previsto nel protocollo d'intesa da concludere a norma dell'articolo 9 del presente regolamento o in conformità dei regolamenti (UE) 2021/947 e (CE) n. 1257/96 per finanziare misure che conseguono gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere b) e c), del presente regolamento, in conformità delle norme di tali regolamenti.

4. Gli importi di cui al paragrafo 3 possono coprire le spese di sostegno per l'attuazione dello strumento e il conseguimento dei suoi obiettivi, compreso il sostegno amministrativo connesso alle attività di preparazione, follow-up, sorveglianza, controllo, audit e valutazione necessarie ai fini di tale attuazione, nonché le spese sostenute dalla sede centrale e dalle delegazioni dell'Unione per il sostegno amministrativo e di coordinamento necessario per lo strumento e per gestire le operazioni finanziate a titolo dello strumento, comprese le azioni di informazione e comunicazione, e i sistemi informatici istituzionali.

*Articolo 5***Contributi in forma di garanzia da parte degli Stati membri**

1. Gli Stati membri possono contribuire fornendo garanzie fino a un importo totale pari a 18 000 000 000 EUR in relazione al sostegno sotto forma di prestiti nell'ambito dello strumento di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
2. I contributi degli Stati membri sono forniti sotto forma di garanzie irrevocabili, incondizionate e su richiesta mediante un accordo di garanzia, da concludersi con la Commissione in conformità dell'articolo 6.
3. La quota relativa del contributo dello Stato membro interessato (criterio di contribuzione) all'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo corrisponde alla quota relativa di tale Stato membro sull'RNL totale dell'Unione, quale risulta dalla rubrica «Stato generale delle entrate» del bilancio 2023, parte A («Finanziamento del bilancio annuale dell'Unione — Introduzione»), tabella 4, colonna 1, iscritta nel bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2023, definitivamente adottato il 23 novembre 2022.
4. Le garanzie prendono effetto per ciascuno Stato membro a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di garanzia tra la Commissione e lo Stato membro interessato, di cui all'articolo 6.
5. Gli importi risultanti dalle attivazioni delle garanzie costituiscono entrate con destinazione specifica esterne in conformità dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento finanziario destinate al rimborso delle passività finanziarie derivanti dal sostegno sotto forma di prestiti nell'ambito dello strumento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.
6. Prima di attivare le garanzie fornite dagli Stati membri, la Commissione, a sua esclusiva discrezione e sotto la sua esclusiva responsabilità, esamina tutte le misure disponibili nell'ambito della strategia di finanziamento diversificata di cui all'articolo 220 *bis* del regolamento finanziario, conformemente ai limiti stabiliti nel presente regolamento. Tale esame non pregiudica il carattere irrevocabile, incondizionato e su richiesta delle garanzie fornite a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Nel contesto dell'attivazione delle garanzie la Commissione informa gli Stati membri in merito all'esame, se del caso.
7. In deroga all'articolo 211, paragrafo 4, lettera c), del regolamento finanziario, gli importi recuperati dall'Ucraina in relazione al sostegno sotto forma di prestiti nell'ambito dello strumento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento sono rimborsati agli Stati membri fino all'importo delle attivazioni delle garanzie onorate dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, lettera a), del presente regolamento.

*Articolo 6***Accordi di garanzia**

La Commissione conclude un accordo di garanzia con ciascuno Stato membro che fornisce una garanzia di cui all'articolo 5. Tale accordo stabilisce le norme che disciplinano la garanzia, che sono le stesse per tutti gli Stati membri, e comprendono in particolare:

- a) disposizioni che stabiliscono l'obbligo per gli Stati membri di onorare le attivazioni della garanzia effettuate dalla Commissione in relazione al sostegno sotto forma di prestiti nell'ambito dello strumento di cui all'articolo 4, paragrafo 1;
- b) disposizioni atte ad assicurare che le attivazioni della garanzia siano effettuate proporzionalmente, applicando il criterio di contribuzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3; su base temporanea, il criterio di ripartizione è adeguato proporzionalmente fino all'entrata in vigore di tutti gli accordi di garanzia tra la Commissione e gli Stati membri in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4;
- c) disposizioni atte a prevedere che le attivazioni della garanzia assicurino la capacità dell'Unione di rimborsare i prestiti contratti a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie a seguito di un mancato pagamento da parte dell'Ucraina, compresi i casi di modifica del calendario di pagamento per qualsiasi motivo nonché i mancati pagamenti, previsti e imprevisti;

- d) disposizioni atte ad assicurare che, qualora uno Stato membro non onori, in tutto o in parte, un'attivazione della garanzia in tempo utile, la Commissione, al fine di coprire la parte corrispondente allo Stato membro interessato, abbia il diritto di procedere ad attivazioni aggiuntive di garanzie fornite da altri Stati membri. Tali attivazioni aggiuntive avvengono proporzionalmente alla quota relativa di ciascuno degli altri Stati membri nell'RNL dell'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e adeguato senza tenere conto della quota relativa dello Stato membro in questione. In capo allo Stato membro che non abbia onorato l'attivazione della garanzia continuano a incombere tale obbligo nonché gli eventuali costi che ne derivano. I contributi aggiuntivi degli altri Stati membri sono rimborsati ricorrendo agli importi che la Commissione ha recuperato dallo Stato membro che non ha onorato l'attivazione della garanzia. La garanzia attivata da uno Stato membro è limitata, in tutte le circostanze, all'importo complessivo della garanzia fornita da tale Stato membro a norma dell'accordo di garanzia;
- e) disposizioni relative alle condizioni di pagamento;
- f) disposizioni atte ad assicurare che la garanzia cessi di essere richiamabile a decorrere dalla data di applicazione di una modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093, o del suo successore, che preveda una garanzia per i prestiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento a titolo del bilancio dell'Unione al di sopra dei massimali del QFP e fino ai limiti dei massimali di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053.

Articolo 7

Contributi degli Stati membri e di terzi

1. Gli Stati membri possono contribuire allo strumento con gli importi di cui all'articolo 4, paragrafo 2. La quota relativa del contributo dello Stato membro interessato a tali importi corrisponde alla quota relativa di tale Stato membro nell'RNL totale dell'Unione. Per i contributi per l'anno n , la quota relativa basata sull'RNL è calcolata come la quota nell'RNL totale dell'Unione, risultante dalla rispettiva colonna della parte relativa alle entrate dell'ultimo bilancio annuale dell'Unione o del bilancio annuale rettificativo dell'Unione adottato per l'anno $n-1$.

Il sostegno nell'ambito dello strumento di cui al presente paragrafo diventa disponibile per qualsiasi importo stabilito in un accordo tra la Commissione e il rispettivo Stato membro dopo l'entrata in vigore di tale accordo.

2. Gli Stati membri possono contribuire allo strumento con gli importi aggiuntivi di cui all'articolo 4, paragrafo 3.
3. I contributi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento finanziario.
4. Anche i paesi terzi e i terzi interessati possono contribuire al sostegno a fondo perduto a titolo dello strumento con gli importi aggiuntivi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento, in particolare in relazione agli obiettivi specifici di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere b) e c), del presente regolamento. Tali contributi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento finanziario.

SEZIONE 2

Condizioni per il sostegno a titolo dello strumento

Articolo 8

Prerequisito per il sostegno a titolo dello strumento

1. La concessione del sostegno a titolo dello strumento è subordinata al prerequisito che l'Ucraina continui a sostenere e a rispettare meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico, e lo Stato di diritto, e a garantire il rispetto dei diritti umani.

2. La Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna monitorano il rispetto del prerequisito di cui al paragrafo 1 per tutta la durata del sostegno fornito a titolo dello strumento, in particolare prima dell'erogazione, tenendo debitamente conto, se del caso, della relazione periodica della Commissione sull'allargamento. Sono inoltre prese in considerazione la situazione in Ucraina e le conseguenze dell'applicazione della legge marziale nel paese.
3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano in conformità della decisione 2010/427/UE del Consiglio ⁽¹⁵⁾.

Articolo 9

Protocollo d'intesa

1. La Commissione conclude un protocollo d'intesa con l'Ucraina che stabilisce in particolare le condizioni inerenti alle politiche, la programmazione finanziaria indicativa e gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 10 ai quali deve essere collegato il sostegno dell'Unione.

Le condizioni inerenti alle politiche sono collegate, se del caso, nel contesto della situazione generale in Ucraina, agli obiettivi e alla loro attuazione di cui rispettivamente agli articoli 2 e 3 e al prerequisito di cui all'articolo 8. Esse comprendono l'impegno a rispettare i principi della sana gestione finanziaria, con particolare attenzione alla lotta contro la corruzione, alla lotta contro la criminalità organizzata, alla lotta antifrode e alla prevenzione dei conflitti d'interessi, e all'istituzione di un quadro trasparente e rendicontabile per la gestione della riabilitazione e, se del caso, della ricostruzione.

2. Il protocollo d'intesa può essere oggetto di riesame intermedio da parte della Commissione. La Commissione può modificare il protocollo d'intesa a seguito del riesame.
3. Il protocollo d'intesa è adottato e modificato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Articolo 10

Obblighi di rendicontazione

1. Gli obblighi di rendicontazione per l'Ucraina sono inclusi nel protocollo d'intesa e garantiscono, in particolare, l'efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità in relazione all'utilizzo del sostegno fornito a titolo dello strumento.
2. La Commissione verifica, con cadenza periodica, l'attuazione degli obblighi di rendicontazione e i progressi compiuti nel rispetto delle condizioni inerenti alle politiche stabilite nel protocollo d'intesa. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai risultati di detta verifica.

SEZIONE 3

Erogazione del sostegno a titolo dello strumento, valutazione e obblighi di informazione

Articolo 11

Erogazione del sostegno a titolo dello strumento

1. Subordinatamente ai requisiti di cui all'articolo 12, la Commissione mette a disposizione il sostegno a titolo dello strumento in rate. Il calendario per l'erogazione di ciascuna rata è stabilito dalla Commissione. Una rata può essere erogata in una o più tranche.

⁽¹⁵⁾ Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

2. L'erogazione del sostegno a titolo dello strumento è gestita dalla Commissione sulla base della sua valutazione dell'attuazione delle condizioni inerenti alle politiche figuranti nel protocollo d'intesa.

Articolo 12

Decisione di erogazione del sostegno a titolo dello strumento

1. L'Ucraina presenta una richiesta di fondi prima dell'erogazione di ciascuna rata, corredata di una relazione conformemente alle disposizioni del protocollo d'intesa.
2. La Commissione decide di versare le rate a seguito della valutazione dei requisiti seguenti:
 - a) il rispetto del prerequisito di cui all'articolo 8;
 - b) l'attuazione soddisfacente degli obblighi di rendicontazione concordati nel protocollo d'intesa;
 - c) progressi soddisfacenti verso l'attuazione delle condizioni inerenti alle politiche stabilite nel protocollo d'intesa.
3. Prima di erogare l'importo massimo del sostegno a titolo dello strumento la Commissione verifica il rispetto di tutte le condizioni inerenti alle politiche stabilite nel protocollo d'intesa.

Articolo 13

Riduzione, sospensione e annullamento del sostegno a titolo dello strumento

1. Qualora, nel corso del periodo di erogazione del sostegno dell'Unione a titolo dello strumento, il fabbisogno di finanziamenti dell'Ucraina diminuisca radicalmente rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione può ridurre l'importo del sostegno, sospenderlo o annullarlo.
2. Qualora i requisiti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, non siano soddisfatti, la Commissione sospende o annulla l'erogazione del sostegno a titolo dello strumento.

Articolo 14

Valutazione dell'attuazione del sostegno a titolo dello strumento

Durante l'attuazione dello strumento la Commissione valuta, per mezzo di una valutazione operativa che può essere condotta unitamente alla valutazione operativa di cui alle decisioni (UE) 2022/1201 e (UE) 2022/1628, la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni dell'Ucraina che sono pertinenti ai fini del sostegno a titolo dello strumento.

Articolo 15

Informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'evoluzione del sostegno dell'Unione a titolo dello strumento, comprese le relative erogazioni, e agli sviluppi delle operazioni di cui all'articolo 11 e fornisce a tempo debito a tali istituzioni i documenti pertinenti. In caso di sospensione o annullamento a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, essa ne comunica senza indugio i motivi al Parlamento europeo e al Consiglio.

CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO*Articolo 16***Operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti**

1. Al fine di finanziare il sostegno a titolo dello strumento sotto forma di prestiti, alla Commissione è conferito, per conto dell'Unione, il potere di reperire le risorse necessarie assumendo prestiti sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie conformemente all'articolo 220 *bis* del regolamento finanziario.
2. Le condizioni dettagliate del sostegno a titolo dello strumento sotto forma di prestiti sono stabilite in un accordo di prestito a norma dell'articolo 220 del regolamento finanziario, che deve essere sottoscritto tra la Commissione e l'Ucraina. La durata massima dei prestiti è fissata a 35 anni.
3. In deroga all'articolo 31, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) 2021/947, l'assistenza macrofinanziaria fornita all'Ucraina sotto forma di prestiti a titolo dello strumento non è sostenuta dalla garanzia per le azioni esterne.

Non è costituita alcuna dotazione per i prestiti a norma del presente regolamento e, in deroga all'articolo 211, paragrafo 1, del regolamento finanziario, non è fissato alcun tasso di copertura in percentuale dell'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

*Articolo 17***Contributo in conto interessi**

1. Per i prestiti di cui al presente regolamento, in deroga all'articolo 220, paragrafo 5, lettera e), del regolamento finanziario e compatibilmente con le risorse disponibili, l'Unione può farsi carico degli interessi concedendo un contributo in conto interessi e coprire le spese amministrative connesse all'assunzione e all'erogazione di prestiti, ad eccezione dei costi relativi al rimborso anticipato del prestito.
2. L'Ucraina può chiedere il contributo in conto interessi e la copertura delle spese amministrative da parte dell'Unione ogni anno.

*Articolo 18***Accordo di finanziamento per il sostegno a fondo perduto**

Le condizioni del sostegno a fondo perduto di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento sono stabilite in dettaglio in un accordo di finanziamento da sottoscrivere tra la Commissione e l'Ucraina. In deroga all'articolo 220, paragrafo 5, del regolamento finanziario, l'accordo di finanziamento contiene unicamente le disposizioni di cui all'articolo 220, paragrafo 5, lettere a), b) e c). L'accordo di finanziamento comprende disposizioni relative alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, ai controlli, alle revisioni contabili, alla prevenzione delle frodi e di altre irregolarità e al recupero dei fondi.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI*Articolo 19***Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

*Articolo 20***Relazione annuale**

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del capo I del presente regolamento, comprensiva della valutazione di tale attuazione. La relazione:
 - a) esamina i progressi compiuti nell'attuazione del sostegno dell'Unione a titolo dello strumento;
 - b) valuta la situazione e le prospettive economiche dell'Ucraina, nonché l'attuazione degli obblighi e delle condizioni di cui al capo I, sezione 2, del presente regolamento;
 - c) indica il legame tra gli obblighi e le condizioni definiti nel protocollo d'intesa, l'attuale situazione dell'Ucraina sotto il profilo macrofinanziario e le decisioni della Commissione di versare le rate del sostegno a titolo dello strumento.
2. Entro due anni dal termine del periodo di disponibilità la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione *ex post*, in cui analizza i risultati e l'efficienza del sostegno dell'Unione erogato a titolo dello strumento e valuta in quale misura esso abbia contribuito agli obiettivi dell'assistenza.

*Articolo 21***Disposizioni finali**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente

Motivazione del Consiglio — Posizione (UE) n. 4/2022 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per fornire sostegno all'Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria +)

(2022/C 476/04)

I. INTRODUZIONE

1. Il 9 novembre 2022 la Commissione ha presentato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per fornire sostegno all'Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria +) (strumento AMF +) ⁽¹⁾. L'obiettivo generale dello strumento AMF + è fornire assistenza finanziaria nel breve termine in modo prevedibile, continuativo, ordinato e tempestivo, finanziario, se del caso, la riabilitazione e il sostegno iniziale alla ricostruzione postbellica, al fine di sostenere l'Ucraina nel suo percorso verso l'integrazione europea.
2. Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione sullo strumento AMF + in prima lettura nella seduta plenaria del 24 novembre 2022 ⁽²⁾ senza modifiche alla proposta della Commissione.
3. Il gruppo dei consiglieri finanziari ha esaminato la proposta per lo strumento AMF + nelle riunioni del 15 novembre 2022 e dell'8 dicembre 2022 e ha convenuto di introdurre modifiche alla proposta della Commissione ⁽³⁾.
4. Il 9 dicembre 2022 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha approvato la posizione del Consiglio in prima lettura e ha suggerito al Consiglio di adottarla.
5. Il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura il 10 dicembre 2022, secondo la procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 294 TFUE ⁽⁴⁾.

II. OBIETTIVO

6. Attualmente il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 ⁽⁵⁾ (regolamento QFP) non consente di coprire la responsabilità finanziaria derivante dai prestiti a titolo dello strumento AMF +. Per tale ragione la proposta per lo strumento AMF + era parte del pacchetto di proposte sul finanziamento del sostegno all'Ucraina, unitamente alla proposta della Commissione di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento QFP ⁽⁶⁾ e alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per quanto riguarda l'istituzione di una strategia di finanziamento diversificata come metodo generale di assunzione di prestiti ⁽⁷⁾ presentata dalla Commissione.

Dato che non sembra possibile adottare la proposta di modifica del regolamento QFP in tempo utile per consentire di coprire la responsabilità finanziaria derivante dai prestiti a titolo dello strumento AMF +, come proposto dalla Commissione, è opportuno cercare una soluzione alternativa che consenta di erogare rapidamente i fondi all'Ucraina.

⁽¹⁾ Doc. ST 14562/22.

⁽²⁾ Doc. PE-CONS 63/22.

⁽³⁾ Doc. 15231/22.

⁽⁴⁾ Doc. 15727/22.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

⁽⁶⁾ Doc. 14442/22.

⁽⁷⁾ Doc. 14443/22.

7. I contributi volontari degli Stati membri sotto forma di garanzie sono stati individuati come uno strumento adeguato per fornire una protezione che consenta le operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti a titolo dello strumento AMF +. Le garanzie degli Stati membri costituirebbero una salvaguardia adeguata per assicurare la capacità dell'Unione di rimborsare i prestiti assunti a sostegno dell'erogazione di prestiti. Le garanzie dovrebbero cessare di essere richiamabili a decorrere dalla data di applicazione di una modifica del regolamento QFP, o del suo successore, che preveda una garanzia per i prestiti erogati nell'ambito dello strumento AMF + a titolo del bilancio dell'Unione al di sopra dei massimali del QFP e fino ai limiti dei massimali di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

8. Il Consiglio ha apportato modifiche all'articolo 4 e ha introdotto due nuovi articoli 5 e 6. La logica di tali modifiche è spiegata nei nuovi considerando da 30 a 36.

a) *Sostegno disponibile a titolo dello strumento (articolo 4)*

9. Il sostegno a titolo dello strumento AMF + sarebbe messo a disposizione progressivamente, secondo l'entrata in vigore delle garanzie degli Stati membri, senza superare gli importi coperti da tali accordi di garanzia. Tuttavia, il requisito di mettere a disposizione il sostegno progressivamente cesserebbe di applicarsi a decorrere dalla data di applicazione di una modifica del regolamento QFP, o del suo successore, che preveda una garanzia per i prestiti erogati nell'ambito dello strumento AMF + a titolo del bilancio dell'Unione al di sopra dei massimali del QFP e fino ai limiti dei massimali di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053.

b) *Garanzie da parte degli Stati membri (articoli 5 e 6)*

10. L'articolo 5 prevede la possibilità per gli Stati membri di fornire garanzie irrevocabili, incondizionate e su richiesta fino all'importo totale di 18 miliardi di EUR in relazione al sostegno sotto forma di prestiti nell'ambito dello strumento AMF +. La quota relativa del contributo degli Stati membri corrisponderebbe alla chiave RNL.
11. L'articolo 6 definisce le caratteristiche principali degli accordi di garanzia che devono essere conclusi tra la Commissione e gli Stati membri.

IV. CONCLUSIONE

12. La posizione del Consiglio in prima lettura, pur mantenendo la proposta iniziale della Commissione, apporta ulteriori elementi che consentirebbero un'erogazione tempestiva del sostegno finanziario all'Ucraina, sia in attesa dell'adozione della pertinente modifica del QFP sia a decorrere dalla data di applicazione di tale modifica.
-

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

14 dicembre 2022

(2022/C 476/05)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,0649	CAD	dollari canadesi	1,4441
JPY	yen giapponesi	143,68	HKD	dollari di Hong Kong	8,2751
DKK	corone danesi	7,4392	NZD	dollari neozelandesi	1,6508
GBP	sterline inglesi	0,86118	SGD	dollari di Singapore	1,4349
SEK	corone svedesi	10,8638	KRW	won sudcoreani	1 379,99
CHF	franchi svizzeri	0,9865	ZAR	rand sudafricani	18,2563
ISK	corone islandesi	150,90	CNY	renminbi Yuan cinese	7,4009
NOK	corone norvegesi	10,3620	HRK	kuna croata	7,5380
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	16 599,51
CZK	corone ceche	24,276	MYR	ringgit malese	4,6765
HUF	fiorini ungheresi	406,63	PHP	peso filippino	59,326
PLN	zloty polacchi	4,6810	RUB	rublo russo	
RON	leu rumeni	4,9248	THB	baht thailandese	36,851
TRY	lire turche	19,8579	BRL	real brasiliano	5,6842
AUD	dollari australiani	1,5510	MXN	peso messicano	20,8635
			INR	rupia indiana	87,8435

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

CORTE DEI CONTI

Relazione speciale 28/2022:

«Sostegno per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE)»

(2022/C 476/06)

La Corte dei conti europea ha appena pubblicato la relazione speciale 28/2022 intitolata: «Sostegno per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) » – I finanziamenti SURE hanno contribuito a mantenere i posti di lavoro durante la crisi dovuta alla COVID-19, ma l'incidenza globale dello strumento non è nota.

La relazione è disponibile, per essere consultata direttamente o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea:
<https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=62745>

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUTORITÀ DE VIGILANZA EFTA

Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e sui tassi di riferimento/attualizzazione in vigore per gli Stati EFTA applicabili dal 1° settembre 2022

Publicata a norma delle disposizioni sui tassi di riferimento e di attualizzazione di cui alla parte VII della guida sugli aiuti di Stato dell'Autorità e all'articolo 10 della decisione dell'Autorità n. 195/04/COL del 14 luglio 2004 ⁽¹⁾

(2022/C 476/07)

I tassi di base sono calcolati in conformità del disposto del capitolo sul metodo per stabilire i tassi di riferimento e di attualizzazione della guida sugli aiuti di Stato dell'Autorità, modificata con decisione dell'Autorità n. 788/08/COL del 17 dicembre 2008. Per ottenere i tassi di riferimento applicabili, ai tassi di base vanno aggiunti gli opportuni margini come definiti nella guida sugli aiuti di Stato.

I tassi di base sono stati determinati come segue:

	Islanda	Liechtenstein	Norvegia
1.9.2022 -	5,08	- 0,57	1,57

⁽¹⁾ GUL 139 del 25.5.2006, pag. 37, e supplemento SEE n. 26/2006 del 25.5.2006, pag. 1.

Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni

(2022/C 476/08)

L'Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione	7 settembre 2022
Numero dell'aiuto	89101
Numero della decisione	171/22/COL
Stato EFTA	Norvegia
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Regime norvegese per la compensazione delle emissioni di CO ₂ post 2021
Base giuridica	Un regolamento che deve essere adottato dal ministero norvegese del Clima e dell'ambiente Il bilancio nazionale norvegese, adottato annualmente dal parlamento (<i>Stortinget</i>)
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Tutela dell'ambiente
Forma dell'aiuto	Sovvenzione diretta
Dotazione di bilancio	2021: 3,65 miliardi di NOK (stima) Totale: 101 miliardi di NOK (stima)
Intensità	Fino al 75 %
Durata	1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2030
Settori economici	Settori e sottosettori di cui all'allegato I degli orientamenti dell'Autorità di vigilanza EFTA relativi a determinate misure di aiuto di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra dopo il 2021
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Miljødirektoratet (Agenzia norvegese per l'ambiente), PO Box 5672 Torgarden N-7485 Trondheim NORVEGIA
Altre informazioni	

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell'Autorità di vigilanza EFTA: <http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/>

Aiuti di Stato – Decisione che registra l'accettazione di misure opportune ai sensi del protocollo 3, parte I, articolo 1, paragrafo 1, e parte II, articolo 19, paragrafo 1, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte proposta nel contesto dell'adozione di nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio

(2022/C 476/09)

L'Autorità di vigilanza EFTA ha proposto opportune misure, che sono state accolte dagli Stati EFTA, in merito alla seguente misura di aiuto:

Data di adozione della decisione	7 settembre 2022
Numero dell'aiuto	86868
Numero della decisione	177/22/COL
Stato EFTA	Tutti
Titolo	Decisione che registra l'accettazione di misure opportune ai sensi del protocollo 3, parte I, articolo 1, paragrafo 1, e parte II, articolo 19, paragrafo 1, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte proposta nel contesto dell'adozione di nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio
Base giuridica	Accordo SEE, in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26; accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (di seguito, «accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in particolare l'articolo 24 e l'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b); protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte, in particolare la parte I, articolo 1, paragrafo 1, e la parte II, articolo 19, paragrafo 1
Tipo di misura	Decisione che registra l'accettazione delle opportune misure proposte
Obiettivo	Garantire che gli Stati EFTA modifichino, ove necessario, i loro regimi di aiuti per il finanziamento del rischio esistenti, al fine di renderli conformi ai nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell'Autorità di vigilanza EFTA:

<http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/>

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT